

162

Proposta di legge per una ferrovia da Capua
a Ternoli con diramazione a Piedimonte ed a
Foggia presentata dal Deput. Nicco. D'altri 49.
Deputati il 27. Giugno 1862.

Ammettono la lettura

Non ammettono

Uffizi 1. 2. 8.

Letta e presa in considerazione
il 1. Luglio 1862.

Trasmessa alla Commissione
per la Convenzione Chalabat

Annunzi dagli uffici
1^o. 2^o 3.

Articolo I

È approvata una linea di strada ferrata ad un binario che da Capua pel ponte del Tevere, Benevento e Avellino lungo la valle del Volturno a Benevento con diramazioni dal Tevere a Piedimonte e da Benevento a Foggia, traendosi il circondario di Ariano

Articolo II

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare il corrispondente capitato di concessione su la base del quodemo d'ogni annuo alla presente legge

G. M. Visconti

Vito Sparacena

Luigi Donato

Paolo Bonifazi

Massimo Bonifazi

Carlo Parisi

Pietro Maffei

Giuliano De Vito

Luigi Guarnaschelli

Giuseppe Di Martini

Giuseppe Bonifazi

Ed. Galletti

Ed. Galletti

Luigi Jordano

Nicola Giannini

Federico Lorenz

- ~~tr. di fine di~~

Camillo Caracciolo

Saverio de Nappo

Mariano d'Ayala

Lablazio

~~J. D. ...~~

Umitare Unghisato

- Giuseppe Viotto

Savo - Francesco Stenberg

Caro Mimmino Cato

Madame Stefane Jodopi

Pietro Palomba

M. Buggiera

J. Dotta

Savo Felice De ...

G. G. Averhana

Stato ...

Paolo ...

decegan - J. ...

Michela Perpito

Quadruplo
per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata da
Capua a Rieti con diramazioni a Piedimonte ed a Foggia

Art. 1

Il concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a sue
spese rischio e pericolo una strada ferrata ad un solo binario che
metta in comunicazione Capua con Rieti per Tivoli, Benevento e
Teramo L'ampulato; ed ancora che dal Ponte Ascoli a Piedimonte, non
che un'altra da Benevento a Foggia, sotto le condizioni e norme espresse
nei seguenti articoli; ed in base al progetto della Commissione tecnico-governativa del

Art. 2

La strada sarà costruita secondo il progetto di massima che
fra due mesi dalla stipulazione sarà compilato dall'ingegner capo dell'opera
livite Nistri a spese del concessionario, il quale si obbliga nello stesso termine
di presentare gli studi, i rilievi e i piani di arte da Capua al Ponte, in
sei mesi quelli dal Ponte a Benevento ed in altri sei mesi quelli da
Benevento a Rieti. Tali studi di massima e particolari dovranno
esser dal Ministro de' Lavori pubblici approvati, come pure quelli delle
due diramazioni, prima di darvi incominciamento ai lavori.

Art. 3

I termini per l'compiimento de' vari tratti della ferrovia
saranno da Capua a Benevento fra 18 mesi dal lapitolato e da Benevento

vanti a Normale per i 18 mesi successivi. Le diramazioni si potranno esegui-
re durante questo periodo o compiute la linea principale

4:

La durata delle concessioni è stabilita a 99 anni partendo
dal 1° gennaio 1868

5

Si riserva al concessionario la facoltà di cedere ad una società
anonima tutti i diritti e gli obblighi ad esso spettanti dipendenti dalla
ottenuta concessione. Questa società dovrà essere costituita secondo la legge dello
Stato e con quel capitale e numero di azioni che sarà determinato d'accordo
col governo. Perchè il concessionario medesimo cedere nei modi su indicati a
società speciali e dettate da quelle della linea principale la costruzione ed
eserizio delle diramazioni a Piedimonte ed a Poggia per S. Lucia

6

Nella presentazione per l'approvazione del piano paralla-
lo e del profilo longitudinale su cui sarà tracciata la linea differenziale
della strada e la sua altimetria, saranno particolarmente indicati i
delle stazioni, i quali, per essere riconosciuti definitivi, avranno per
dell'approvazione del Ministero

7

Le norme per la costruzione del corpo stradale, delle

opere di arte e di fabbrica saranno nel capitolato stabilite dal Ministero, secondo le norme di già convenute per la ferrovia da Torino a Sarona, che serviranno di regola giuridica per quanto riguarda il materiale fisso, il materiale mobile, il telegrafo ed il servizio postale e de' trasporti militari.

8

Per garantire l'esatto adempimento degli obblighi che il concessionario si assume con la presente concessione, esse dovrà dentro il termine di ~~tre~~ mesi dal giorno della stipulazione del definitivo istrumento di concessione fornire al Governo una cauzione di due milioni di lire in effetti pubblici dello Stato o in lavori inserienti alla ferrovia medesima, debitamente verificati e valutati con la ritenuta del decimo sul valore effettivo.

Dovrà inoltre il concessionario all'atto della stipulazione dell'istrumento definitivo di concessione nel modo sopra indicato una cauzione provvisoria di lire quattrocentocinquanta mila, la quale sarà perduta e la concessione s'intenderà come non avvenuta non adempendosi agli obblighi in essa contenuti ne' termini stabiliti.

9

È data facoltà al concessionario d'improvvisamente e fuori dopo l'approvazione di una sezione di detta linea su gli stadii particolarizzati, e tal. lavori in caso di non esecuzione de' patti espressi ne' precedenti articoli, relazioni e benefici dello Stato, senza dagli dante a compenso nessuno.

10

Lo Stato garantisce al concessionario un prodotto brutto di esercizio

annuale) di lire milioventimila a chilometro dal giorno in cui è aperto al servizio degli uomini e delle muni fino al termine della concessione ogni parte della linea

11

È facultato il concessionario di ottenere dalle finanze e da' comuni intenzati un sussidio

12

Se nel tracciamento da Genova a Spezia sarà necessario alcun traforo, la spesa eccedente le lire di 150 mila lire a chilometro si pagherà dallo Stato dietro legge unificata. Lo Stato avrà il diritto di eseguire direttamente quest' lavoro di traforo, ed il concessionario l'obbligo di corrispondere allo Stato detta somma di lire centocinquanta mila a chilometro quando lo Stato volesse a sua spese, e che si esegua l'opera del traforo.

13

Il governo entrerà in possesso delle ferrovie che formano l'oggetto della presente concessione non appena il termine della concessione medesima sarà compiuto. Sarà per la immiscelazione in possesso del governo, e per la cessione alla Società contemplata nell'art. 5, non che per la costituzione di essa tutta regolata conformemente a quanto è stato già sancito nel quaderno degli onori per la ferrovia da Torino a Susa, annesso alla legge del 31 luglio 1868

14

Similmente si terrà per norma al capitolo della presente concessione il presente nel convenuto quaderno d'onori tanto pe' casi di penulti e di decadenza e provvedimenti relativi, quanto per le disposizioni generali, per le franchizie de' dazi su i materiali occorrenti alla ferrovia ed a dritto di nastro graduale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È approvata una linea di Strada ferrata ad un binario, da Capua pel ponte del Torello, Telese, Benevento, Campobasso, e lungo la valle del Biferno a Termoli, con diramazioni dal Torello a Piedimonte e da Benevento a Foggia traversando il Circondario di Ariano.

ART. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare il corrispondente Capitolato di concessione su la base del quaderno d'oneri annesso alla presente Legge.

Firmati — N. Nisco — Silvio Spaventa — San Donato —
P. S. Mancini — Ruggiero Bonghi — Carlo
Poerio — Pietro Moffa — Girolamo Pallotta —
Leopoldo Cannavina — Giuseppe di Martino
— Giuseppe Leonetti — Eduardo Grella —
E. Pessina — Luigi Giordano — Nicola
Giacchi — Federico Torre — Camillo Carac-
ciolo — Gaetano de Peppe — Mariano
d'Ayala — De Blasiis — Amilcare Anguis-
sola — Francesco Stocco — Beniamino
Caso — Stefano Jadopi — Pietro Palomba
— M. Ruggiero — V. Doria — Fedele de
Siervo — Generale G. Avezzana — Bruto
Fabricatore — Paolo Emilio Imbriani —
Michele Persico — C. Napolitano — F. Mandoy
Albanese — F. de Luca — Lazzaro — De
Sanctis — G. Romano — Catucci — F. Giunti
— Carlo Fraccacreta — Mariano Maresca
— De Filippo — Donato Morelli — Raffaele
Lanciano — Vincenzo Spinelli — Vincenzo
Vischi — De Cesare — G. Pisanelli — G.
Barracco.

QUADERNO

**Per la costruzione e l'esercizio di una strada
ferrata da Capua a Termoli, con dirama-
zioni a Piedimonte ed a Foggia.**

ART. I.

Il Concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a sue spese, rischio e pericolo una strada ferrata ad un sol binario che mette in comunicazione Capua con Termoli per Telesse, Benevento, e servendo Campobasso; ed un ramo che dal Torello arrivi a Piedimonte, nonché un altro da Benevento a Foggia pel Circondario di Ariano, sotto le condizioni e norme espresse ne' seguenti articoli, ed in base al progetto della Commissione tecnico-governativa degl'Ingegneri del Genio Civile Napoletano.

ART. II.

La strada sarà costruita secondo il progetto di massima che fra due mesi dalla stipulazione sarà compilato dall'Ingegnere Capo del Genio civile Rossi Vincenzo Antonio a spese del Concessionario, il quale si obbliga nello stesso termine di presentare gli studi, i rilievi e piani di arte da Capua al Torello, in sei mesi quelli dal Torello a Benevento, ed in altri sei mesi quelli da Benevento a Termoli. Tali studi di massima e particolarizzati dovranno essere dal Ministro de' Lavori Pubblici approvati, come pure quelli delle due diramazioni, prima di darsi cominciamento a' lavori.

ART. III.

I termini pel compimento de' vari tratti della Ferrovia saranno da Capua a Benevento fra 18 mesi dal Capitolato; e da Benevento a Termoli fra 18 mesi successivi — Le diramazioni si potranno eseguire durante questo periodo o compiuta la linea principale.

ART. IV.

La durata della concessione è stabilita a 99 anni partendo dal 1° gennaio 1868.

ART. V.

È riservata al Concessionario la facoltà di cedere ad una Società anonima tutti i diritti e gli obblighi ad esso spettanti e dipendenti dalla ottenuta concessione. Questa Società dovrà essere costituita secondo le Leggi dello Stato, e con quel capitale e numero di azioni che sarà determinato di accordo col Governo. Potrà il Concessionario medesimo cedere ne' modi suindicati a Società speciali e distinte da quella della linea principale la costruzione ed esercizio delle diramazioni a Piedimonte ed a Foggia per Lucera.

ART. VI.

Nella presentazione per l'approvazione del piano parcellario e del profilo longitudinale su cui sarà tracciata la linea definitiva della strada e la sua altimetria, saranno positivamente indicati i siti delle Stazioni, i quali per esser riconosciuti definitivi, avranno duopo dell'approvazione del Ministero.

ART. VII.

Le norme per la costruzione del corpo stradale, delle opere d'arte e de' fabbricati saranno nel Capitolato stabilite dal Ministro secondo le norme di già convenute per

la Ferrovia da Torino a Savona, che serviranno di regola pure per quanto riguarda il materiale fisso, il materiale mobile, il telegrafo ed il servizio postale e de' trasporti militari.

ART. VIII.

Per garantire l'esatto adempimento degli obblighi che il Concessionario assume con la presente concessione, esso dovrà entro il termine di tre mesi dal giorno della stipulazione del definitivo istrumento di concessione fornire al Governo una cauzione di due milioni di lire in effetti pubblici dello Stato, o in lavori inservienti alla Ferrovia medesima, debitamente certificati e valutati con la ritenuta del decimo sul valore effettivo. Darà inoltre il Concessionario nell'atto della stipulazione dell'istrumento definitivo di concessione nel modo sopra indicato una cauzione provvisoria di lire quattrocentocinquanta-mila, la quale sarà perduta, e la concessione s'intenderà come non avvenuta, non adempiendosi agli obblighi in essa contenuti ne' termini stabiliti.

ART. IX.

È data facoltà al Concessionario d'imprendere immediatamente i lavori dopo l'approvazione di una sezione di detta linea su gli studi particolarizzati; e tali lavori in caso di non esecuzione de' patti espressi ne' precedenti articoli resteranno a beneficio dello Stato, senza dargli diritto a compenso veruno.

ART. X.

Lo Stato garentisce al Concessionario un prodotto brutto di esercizio chilometrico di lire ventiduemila a chilometro dal giorno in cui è aperto al servizio degli uomini e delle merci fino al termine della concessione ogni tratto della linea.

ART. XI.

È facoltato il Concessionario di ottenere dalle province e da' Comuni interessati un sussidio.

ART. XII.

Se nel tronco da Benevento a Foggia sarà necessario alcun traforo, la spesa eccedente le lire 140,000 a chilometro si pagherà dallo Stato dietro legale verifica. Lo Stato avrà il diritto di eseguire direttamente questo lavoro di traforo, ed il Concessionario l'obbligo di corrispondere allo Stato detta somma di lire 140,000 a chilometro quando lo Stato volesse a sue spese, rischio e pericolo eseguire l'opera del traforo.

ART. XIII.

Il Governo entrerà in possesso della ferrovia che forma l'oggetto della presente concessione, non appena il termine della concessione medesima sarà compiuto. Sarà per la immissione in possesso del Governo e per la cessione alla Società contemplata nell'art. 3, nonchè per la costituzione di essa, tutto regolato conformemente a quanto è stato già sanzionato nel quaderno degli oneri per la ferrovia da Torino a Savona, annesso alla Legge del 31 luglio 1861.

ART. XIV.

Similmente si terrà per norma al Capitolato della presente concessione il prescritto nel cennato quaderno d'oneri tanto pei capi di penalità e di decadenza e provvedimenti relativi, quanto per le disposizioni generali, per le franchigie de'dazi su i materiali occorrenti alla ferrovia, ed a'dritti di registro graduale.

C. Napolitano

F. Novati - Aldrovandi

L. da Vinci

Lazzari

De Bonchis

G. Romano

Cattaneo

F. Giusti

Carlo Naccarelli

Marino Novati

Filippo

Donato Novelli

Luigi Lazzari

F. Bianchi

Giovanni Baracco